



Nn. 2646 e 2254-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATRICE BOLDI)

Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 2012

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione
e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea (n. 2646)

*approvato dalla Camera dei deputati il 23 marzo 2011,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

(V. Stampati Camera nn. 2854, 2862, 2888 e 3055)

**d'iniziativa dei deputati BUTTIGLIONE, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI,
DELFINO, OCCHIUTO, RAO, RUGGERI e VOLONTÉ (2854); STUCCHI,
CAPARINI, CONSIGLIO, GIBELLI, PINI e REGUZZONI (2862); GOZI,
FARINONE, GARAVINI, CASTAGNETTI e MOSCA (2888); PESCANTE,
FORMICHELLA, CENTEMERO, GOTTARDO, FUCCI, CASTIELLO,
BELLOTTI, DI CAGNO ABBRESCIA, DEL TENNO, DELL'ELCE, STANCA
e CARLUCCI (3055)**

e del disegno di legge

(V. Stampato Camera n. 3866)

**presentato dal Ministro per le politiche europee
di concerto con il Ministro degli affari esteri
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro della giustizia
con il Ministro dello sviluppo economico
e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 marzo 2011*

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Nuove norme in materia di partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea e procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari (n. 2254)

**d'iniziativa dei senatori MARINARO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE,
CASSON, CECCANTI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO,
FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI,
TOMASELLI, DE SENA, BONINO, LEGNINI, MARCENARO, GHEDINI,
PINOTTI, MICHELONI, DONAGGIO, VITA, BASTICO, MOLINARI, PEGORER,
CARLONI, MONGIELLO, ARMATO, SANNA, AMATI, BAIIO, Mariapia
GARAVAGLIA, MARITATI, LIVI BACCI, PORETTI, PERTOLDI e SCANU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2010

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2646

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
– della 14 ^a Commissione permanente	»	9
Disegni di legge:		
– n. 2646: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	14
– n. 2254: d’iniziativa dei senatori Marinaro ed altri ...	»	86

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge reca una riforma sostanziale della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che disciplina, come noto, la partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di quattro disegni di legge di iniziativa parlamentare, nonché del disegno di legge presentato dal Governo il 16 novembre 2010.

Nel corso dell'esame in Senato, presso la Commissione affari costituzionali, il testo è stato rielaborato a partire dal testo base (il disegno di legge n. 2646) che, pur mantenendo l'impostazione «binaria» scelta dall'altro ramo del Parlamento («legge di delegazione europea» e «legge europea») ha affinato tale opzione tenendo conto, inoltre, di alcuni rilevanti elementi contenuti nel disegno di legge n. 2254, della senatrice Marinaro ed altri. Presso la 1ª Commissione, peraltro, è stato costituito un comitato ristretto, in cui si è lavorato proficuamente e in ottima sinergia con il ministro Moavero, arrivando a definire un procedimento corredato da una serie di ulteriori modifiche e integrazioni rispetto al testo licenziato dalla Camera.

La normativa proposta tocca tutti gli elementi contenuti nella vigente legge n. 11 del 2005, provvedendo a riformulare l'assetto «ordinamentale» delle relazioni tra l'Italia e l'Unione europea, anche alla luce del Trattato di Lisbona, sia nella «fase ascendente», di formazione del diritto dell'Unione europea, che nella «fase discendente», di attuazione di tale diritto nell'ordinamento nazionale.

La prima parte del provvedimento, quella che riguarda la «fase ascendente», delinea adeguatamente le modalità di coinvolgimento delle Camere nella formazione della legisla-

zione dell'Unione europea. Come noto, l'attuale legge n. 11 del 2005, ai fini di un tempestivo adeguamento alle novità previste dal Trattato di Lisbona, già prevede un apposito articolo concernente le nuove prerogative che il Trattato riserva ai Parlamenti nazionali in materia di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà. Si tratta del vigente articolo 4-*quater* della legge n. 11 del 2005, secondo cui, entro tre settimane dall'inizio dell'esame parlamentare di una proposta legislativa europea, il Governo è tenuto ad informare le Camere sulla sua posizione in merito, dando una valutazione sulla conformità all'interesse nazionale e sull'impatto sull'ordinamento interno. Questa norma è stata ripresa integralmente nell'articolo 4 del presente disegno di legge ed è stata estesa non più solo ai progetti legislativi europei su cui una Camera abbia avviato l'esame ai fini della sussidiarietà, ma a tutti i progetti di atti legislativi dell'Unione europea, dopo venti giorni dalla loro trasmissione alle Camere. Ciò costituisce un cambiamento indubbiamente positivo, in quanto il Governo si impegna a informare su tutti gli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, indipendentemente dalla circostanza che una delle Camere abbia iniziato l'esame su un determinato atto.

L'articolo 5 stabilisce che è facoltà delle Camere adottare atti di indirizzo al Governo sulle proposte legislative europee in «fase ascendente», a cui l'Esecutivo è tenuto ad attenersi nel rappresentare la posizione dell'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea o di altre istituzioni od organi dell'Unione. A tale potere di indirizzo l'articolo 6 sovrappone la facoltà delle Camere di esercitare le prerogative conferite ai Parlamenti nazionali dal Protocollo n. 2 sull'applicazione

dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nel corso dell'esame in Commissione, è stato inoltre aggiunto un nuovo articolo 7, che completa il quadro della partecipazione del Parlamento alla «fase ascendente», prevedendo la facoltà delle Camere di interloquire con le istituzioni dell'Unione europea entrando nel merito di ogni aspetto delle politiche europee, nell'ambito di ciò che viene definito in sede europea come «dialogo politico». In tale contesto, è previsto anche il coinvolgimento delle giunte e dei consigli regionali.

Riguardo alle altre novità derivanti dal Trattato di Lisbona che interessano i Parlamenti nazionali, il provvedimento reca, all'articolo 9, le disposizioni concernenti la procedura semplificata per la modifica dei Trattati e quelle sul meccanismo del «freno d'emergenza», attivato in forza di un atto di indirizzo approvato dalle Camere, in materia di previdenza sociale, in materia penale o in materia di politica estera e di sicurezza comune.

In relazione all'articolo 12, relativo all'informazione al Parlamento sulle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia, si è voluta rendere esplicita la facoltà delle Camere di richiedere e di ottenere le informazioni o i documenti concernenti tali procedure.

È poi stata riscritta – all'articolo 13 – la norma concernente l'informazione al Parlamento sulle procedure di infrazione riguardanti l'Italia: per ciascuna decisione della Commissione europea, il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere, entro venti giorni, una relazione illustrativa dei motivi dell'inadempimento. Una veste nuova ha invece assunto l'articolo 15 che prevede l'informativa del Governo sulle nomine dei candidati italiani a incarichi presso le istituzioni europee. L'elenco delle istituzioni considerate – la Commissione europea, la Corte di giustizia, la Corte dei conti europea e la Banca euro-

pea per gli investimenti – è stato integrato nel corso dell'esame in Commissione con l'indicazione anche del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle Regioni e delle Agenzie dell'Unione europea.

Riguardo al ruolo del Governo nella «fase ascendente», è stabilita negli articoli 16 e 17 la centralità del Dipartimento per le politiche comunitarie (con il nuovo nome di «Dipartimento per le politiche europee») nel coordinamento interno all'Esecutivo, presso cui è prevista la conferma del CIACE, con il nuovo nome CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei) e il relativo «Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea». È inoltre prevista l'istituzione di «nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea» presso ciascuna delle Amministrazioni dello Stato, in sostituzione della soppressa Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea (che riuniva i capi degli uffici legislativi dei Ministeri), e la valorizzazione degli esperti nazionali distaccati. Per opportune esigenze di semplificazione è stata, inoltre, soppressa la segreteria per gli affari europei, che era prevista dall'articolo 17 del testo approvato dalla Camera, ritenuta, a ragione, una non necessaria complicazione burocratica.

La seconda parte del disegno di legge, quella relativa alla «fase discendente», propone come novità più evidente il citato sdoppiamento della legge comunitaria annuale nella «legge di delegazione europea» e nella «legge europea».

All'origine di tale *decoupling* si pone indubbiamente la consapevolezza che il vigente quadro ordinamentale – che demanda l'adempimento degli obblighi derivanti dall'Unione europea principalmente allo strumento della legge comunitaria annuale – presenta aspetti problematici, che attengono, essenzialmente, all'abuso che di questo strumento viene fatto allorché si tende a utilizzarlo come «legge *omnibus*», per inserirvi disposizioni che poco o nulla hanno di necessario ai fini dell'attuazione di obblighi deri-

vanti dall'ordinamento dell'Unione europea, nonché alla scarsa tempestività che l'attuale strumento della legge comunitaria annuale consente di assicurare per dare attuazione alle direttive europee. Riguardo al primo dei due profili, l'attuale disciplina del «contenuto proprio» della legge comunitaria, così come interpretata nella prassi pressoché univoca sviluppata e attuata dalle Camere, prevede che il disegno di legge comunitaria rechi unicamente quelle disposizioni che rispondano all'esigenza di dare attuazione ad obblighi comunitari, concreti e attuali, che gravano in capo allo Stato, ovvero che, ad esempio, rispondano all'esigenza di dare attuazione a direttive non ancora attuate o ad altri atti vincolanti dell'Unione europea, che risolvano procedure di infrazione in cui viene contestata una norma nazionale di attuazione o che ottemperino a sentenze della Corte di giustizia. A tale disciplina, tuttavia, sfuggono le disposizioni presenti nel testo originario del disegno di legge comunitaria elaborato e presentato ogni anno dal Governo, diversamente da quanto avviene, invece, con il disegno di legge di stabilità, dal quale i Presidenti delle Camere possono stralciare le disposizioni estranee all'oggetto proprio come definito dalla legislazione vigente. Per il disegno di legge comunitaria si può verificare, quindi, il paradosso per cui gli emendamenti estranei all'oggetto proprio siano dichiarati inammissibili, mentre il testo del disegno di legge reca già al suo interno disposizioni che, alla stessa stregua, sarebbero inammissibili.

Quanto alla scarsa tempestività dell'*iter* di approvazione del disegno di legge comunitaria annuale, un problema ricorrente è stato quello dell'allungamento temporale connesso alla fase della presentazione e dell'esame degli emendamenti. È, infatti, in quel contesto che spesso si verificano discussioni che vertono su questioni estranee – in senso stretto – all'oggetto proprio dell'adempimento a obblighi dell'Unione, in relazione a disposizioni già presenti nel testo originario o ivi

introdotte dall'altro ramo del Parlamento o in relazione a disposizioni oggetto di proposte emendative. Tale profilo critico molte volte è aggravato – anche dopo la scadenza dei termini – dalla presentazione di emendamenti, pienamente legittimi dal punto di vista dell'ammissibilità, tuttavia diretti non a modificare disposizioni già presenti nel disegno di legge, già illustrate e discusse, ma a introdurre argomenti del tutto nuovi, spesso molto complessi e organici. Tale prassi ha comportato inevitabilmente il proliferare di subemendamenti e in definitiva il rinvio del seguito dell'esame di settimana in settimana, a seconda della cadenza con cui vengono presentati nuovi emendamenti.

A fronte di questa progressiva ipertrofia del disegno di legge comunitaria – in cui il numero degli articoli è arrivato, a volte, anche a quintuplicarsi – e al conseguente rallentamento dell'*iter*, ci si è domandato quali potessero essere gli accorgimenti più idonei per accelerare l'attuazione delle direttive ed evitare l'avvio di procedure di infrazione per mancata attuazione, ormai attivate automaticamente dalla Commissione europea trascorsi due mesi dalla scadenza del termine di recepimento fissato da ciascuna direttiva.

Al riguardo, la Commissione ha svolto un'approfondita riflessione sullo scopo e i risvolti pratici dell'opzione che verte sullo sdoppiamento, e dal dibattito è emersa l'opportunità di apportare alcune modifiche di miglioramento, senza alterare l'impianto complessivo.

Partendo dal presupposto che, nel testo pervenuto dalla Camera, la legge di delegazione contiene unicamente le norme di delega legislativa al Governo e la legge europea reca le disposizioni di diretta attuazione degli obblighi derivanti dall'Unione europea, si è rilevato che non sempre l'attuazione di direttive mediante delega è priva di elementi problematici che ne rallentano l'*iter*, mentre, per converso, talvolta sono necessarie tempestive disposizioni per dare diretta attuazione a norme europee, procedure di infrazione o

sentenze della Corte di giustizia. Di conseguenza, la Commissione ha convenuto di modificare l'articolo 28 del testo approvato dalla Camera inserendo, nella legge di delegazione, anche le deleghe dirette a garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati e alle sentenze della Corte. Inoltre l'articolo è stato modificato - circoscrivendo in misura più severa l'«oggetto proprio» del provvedimento - anche al fine di rendere esplicito che il conferimento della delega debba avvenire «limitatamente a quanto indispensabile» per dare attuazione ai nuovi atti legislativi europei, ai pareri motivati delle procedure di infrazione e alle sentenze della Corte, al fine di escludere ogni altra disposizione di delega che rischierebbe di rallentare l'*iter* legislativo.

Un'ulteriore novità importante, finalizzata ad assicurare un *iter* legislativo il più rapido possibile per la legge di delegazione, è rappresentata dalla facoltà per il Governo di presentare, qualora emergessero ulteriori esigenze di recepimento, entro il 31 luglio di ogni anno, un secondo disegno di legge di delegazione. Questo accorgimento, contenuto nel comma 8 dell'articolo 27, consentirà di evitare il continuo rallentamento dell'*iter* di approvazione del disegno di legge «principale», dovuto alla presentazione - in corso d'opera - di nuovi e spesso corposi articoli aggiuntivi, con la necessità di svolgere l'istruttoria, acquisire i prescritti pareri di altre Commissioni, e di aprire nuovi termini per la presentazione di subemendamenti. Diversamente, facendo confluire le nuove proposte emendative in un secondo disegno di legge,

queste verrebbero sottoposte alla procedura ordinaria, con il coinvolgimento consultivo delle Commissioni competenti per materia, consentendo al primo disegno di legge di giungere più rapidamente ad approvazione.

Tale innovazione procedimentale si iscrive in un contesto che mira ad ampliare il più possibile gli strumenti a disposizione del Parlamento e del Governo per un celere adattamento alla normativa europea. Coerentemente con tale disegno e prendendo spunto dal disegno di legge n. 2254, è stato introdotto l'articolo 36, che prevede, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale, che il Governo possa presentare alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione ad un singolo atto legislativo europeo riguardante le materie di competenza legislativa statale. Anche in questo caso, è prevista la limitazione di contenuto, escludendo disposizioni che non siano in diretta correlazione con l'attuazione dell'atto normativo da recepire, sebbene con un'attenuazione nel caso in cui la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.

Infine, ulteriori modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera riguardano il comma 3 dell'articolo 40, che prevede la nomina dell'agente del Governo presso la Corte di giustizia, l'articolo 45, concernente gli aiuti pubblici per calamità naturali, e l'articolo 47, relativo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi di recupero di aiuti di Stato.

BOLDI, *relatrice*

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LATRONICO)

sul disegno di legge n. 2646

18 settembre 2012

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia che l'espunzione, operata presso la Camera dei deputati, dei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 29 rappresenta un rischio per la finanza pubblica, in mancanza di una normativa adeguata a garantire la puntuale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di deleghe contenute nella legge di delegazione europea.

su emendamenti

19 settembre 2012

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al provvedimento, esprime, per quanto di competenza, un parere di nulla osta sull'emendamento 43.0.1 (testo 2), osservando tuttavia che:

– in sede attuativa, la concessione degli aiuti pubblici per calamità naturali, di cui al comma 1, deve informarsi ad un criterio di prudenzialità finanziaria;

– occorre evitare, in sede applicativa, che il riferimento al lucro cessante, contenuto nella lettera *b*) del comma 1, rappresenti elemento che consente di eccedere i limiti stabiliti dall'Unione in riferimento alla prova del danno.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sui disegni di legge nn. 2646 e 2254

(Estensori: BOSCETTO e Mauro Maria MARINO)

1° febbraio 2012

La Commissione, esaminati i disegni di legge,

rilevato che il profilo sistemico e il contenuto di merito dei disegni di legge in oggetto avrebbero reso opportuno un esame in sede referente degli stessi provvedimenti da parte delle Commissioni riunite 1^a e 14^a;

osservato che il disegno di legge n. 2646 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, dove è stato approvato in prima lettura il 23 marzo 2011 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 2854, 2862, 2888 e 3055, mentre il congiunto disegno di legge n. 2254 – recante una riforma di analogo portata innovativa – è giacente al Senato fin dal 24 giugno 2010, e sottolineato che l'esigenza di garantire paritaria rilevanza all'iniziativa legislativa del Senato avrebbe consigliato di procedere, anche in questo ramo del Parlamento, all'unificazione dei testi in esame;

considerato che la nuova cornice istituzionale europea, orientata all'allargamento delle basi di consenso alla decisione comunitaria, implica la necessità di riconsiderare obiettivi, forme e strumenti della partecipazione dell'Italia all'Unione europea ed al suo processo normativo, con particolare riferimento al ruolo determinante affidato dal Trattato di Lisbona ai Parlamenti nazionali;

considerato, in particolare, che per quanto riguarda il tempestivo adeguamento alle novità previste dal Trattato di Lisbona, il Senato – grazie all'emendamento «Boldi-Santini» alla legge comunitaria 2009, entrata in vigore nel giugno 2010 – aveva già introdotto, nella legge n. 11, un apposito articolo (il vigente articolo 4-*quater*) concernente le nuove prerogative che il Trattato riserva ai Parlamenti nazionali in materia di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, e che l'articolo 4, comma 4, del disegno di legge n. 2646, riprende integralmente tale norma, estendendola non più solo ai progetti legislativi europei su cui una Camera abbia avviato l'esame ai fini della sussidiarietà, ma a tutti i progetti di atti legi-

slativi dell'Unione europea, dopo venti giorni dalla loro trasmissione alle Camere;

preso atto che, per quanto riguarda la fase discendente del diritto dell'Unione europea, lo strumento della legge comunitaria annuale presenta numerosi aspetti di criticità che i disegni di legge in esame affrontano e che riguardano principalmente il problema dell'eccessivo prolungamento dell'iter parlamentare, dovuto sia all'inserimento di disposizioni non necessarie a dare attuazione a obblighi inevasi derivanti dall'ordinamento europeo (il problema della «legge omnibus»), sia all'inserimento di corposi articoli aggiuntivi attraverso la via emendativa, spesso avvalendosi della prassi derogatoria dei termini per la presentazione di emendamenti; che da questo quadro deriva un sistema di recepimento della legislazione europea inadeguato a sostenere i nuovi obiettivi di integrazione politica, economica, fiscale e sociale, nonché a favorire il pieno e tempestivo adeguamento alle nuove misure per il controllo del debito pubblico e la stabilizzazione finanziaria dei Paesi dell'Unione;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con i seguenti rilievi:

con riferimento alla fase ascendente e, in particolare, alla verifica *ex ante* del rispetto del principio di sussidiarietà, è opportuno prevedere l'esplicito riassorbimento di tale profilo di controllo nell'ambito della generale procedura di esame, anche di merito, dei singoli atti e progetti di atti legislativi dell'Unione, con ciò puntando al generale rafforzamento e alla riqualificazione dell'esame svolto in Parlamento, più che all'introduzione di procedure differenziate;

in relazione all'articolo 1 del disegno di legge n. 2646, che stabilisce le finalità della legge, si ritiene opportuno estendere la formulazione che individua il campo di applicazione relativo alla fase ascendente, sostituendo la dizione «processo di formazione della posizione italiana» con quella più ampia «processo di partecipazione dell'Italia alla formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», come recita il titolo del disegno di legge e le rubriche dei diversi capi e articoli interni allo stesso, nonché l'articolo 1 del disegno di legge n. 2254;

in relazione all'articolo 4, comma 4, del disegno di legge n. 2646, la Commissione di merito valuti l'opportunità di operare un coordinamento con il precedente comma 1 dello stesso articolo, per evitare sovrapposizioni tra gli elementi informativi che il Governo è tenuto a fornire alle Camere;

in relazione all'articolo 6 del disegno di legge 2646, che prevede che ciascuna Camera, secondo i rispettivi Regolamenti, possa esprimere un parere motivato sulla conformità dei progetti legislativi europei al principio di sussidiarietà e al principio dei poteri impliciti (articolo 352 TFUE), ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona, si ritiene opportuno esplicitare che i predetti pareri motivati sono da considerarsi anche alla stregua di atti di indirizzo al Governo e che pertanto il Governo è tenuto ad assicurare la coerenza della sua posizione rappresentata nelle

istituzioni europee anche con il contenuto di tali pareri, ai sensi del precedente articolo 5;

inoltre, in relazione allo stesso articolo 6 del disegno di legge n. 2646, sarebbe opportuno inserire un nuovo comma che riconosca espressamente la possibilità per le Camere di esprimersi anche nel merito delle proposte legislative europee e di ogni documento predisposto dalle istituzioni europee, nell'ambito del dialogo politico della cosiddetta «procedura Barroso», in base alla quale, sin dal 2006, i Parlamenti interloquiscono direttamente con la Commissione europea;

in relazione all'articolo 7 del disegno di legge n. 2646, che impone al Governo, prima di procedere alle attività di propria competenza in sede di Consiglio, di attendere il pronunciamento della Camera che ha chiesto l'apposizione della riserva di esame parlamentare, per una esigenza di ordine, potrebbe essere utile richiamare nel testo il caso speciale di riserva d'esame parlamentare, previsto dall'articolo 3 della legge n. 69 del 2005, con cui è stata recepita la decisione-quadro sul mandato di arresto europeo;

in relazione all'articolo 14 del disegno di legge n. 2646, che prevede l'audizione parlamentare dei candidati italiani ad incarichi presso la Commissione europea, la Corte di giustizia, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti, si ritiene opportuno prevedere che, al termine di tale procedura informativa, le Camere possano esprimere un parere a norma dei rispettivi Regolamenti, come recita l'articolo 10 del disegno di legge 2254 e come avviene per le nomine dei responsabili di determinati organismi o enti pubblici ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

sotto il profilo dell'architettura istituzionale generale – con particolare riferimento agli articoli 16, 17, 18, 19, 50 e 51 del disegno di legge n. 2646 – si segnala un obiettivo appesantimento degli apparati burocratici, che non sembra coerente con il mutato quadro politico istituzionale e con le istanze di semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative connesse al recepimento dell'ordinamento comunitario;

in relazione all'articolo 22 del disegno di legge n. 2646, si segnala l'incongruità del termine di 20 giorni entro il quale le regioni possono trasmettere osservazioni al Governo e alle Camere sui progetti legislativi europei che rientrano nelle materie di competenza regionale, che peraltro coincide con il termine entro il quale il Governo è tenuto a fornire alle stesse regioni le informazioni relative agli stessi progetti legislativi europei;

si segnala inoltre l'inopportunità che le predette osservazioni debbano essere trasmesse solo per il tramite della Conferenza delle giunte regionali e della Conferenza dei consigli regionali, ritenendo più opportuna una comunicazione diretta con il Governo e con le Camere, con l'eventuale informazione contestuale alle Conferenze regionali;

in relazione alla «fase discendente», si segnala come il disegno di legge n. 2646 preveda lo sdoppiamento della «legge comunitaria annuale»

in due veicoli legislativi distinti, la legge di delegazione europea e la legge europea, cui devono aggiungersi i «diversi provvedimenti, anche urgenti» che il Governo può sempre adottare «qualora il termine per provvedere (all'attuazione degli atti normativi dell'Unione o all'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia) risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea e della legge europea» (art. 35). La scelta dei contenuti di ciascuno di questi provvedimenti – e dunque del tipo di veicolo legislativo con cui dare attuazione ai singoli atti normativi comunitari – non sembra corrispondere, come sarebbe parso ragionevole, a criteri obiettivi sufficientemente qualificati, ma appare ancora largamente rimessa alla discrezionalità del Governo. In particolare, per come viene configurata, la legge di delegazione appare lo strumento ordinario per il recepimento di direttive e l'attuazione di regolamenti europei che richiedano l'adozione di misure legislative o regolamentari, continuando, con ciò, a conferire al Governo una delega generalizzata e permanente al recepimento del diritto europeo, che, lungi dal rafforzare le prerogative del Parlamento, potrebbe essere suscettibile di comprimerle per effetto di principi e criteri di delega eccessivamente «standardizzati» e consegnati all'automatismo;

in relazione al contenuto degli articoli 29 e 30 del disegno di legge n. 2646 si segnala che esso corrisponde in larga misura al testo di un emendamento (presentato nel corso del disegno di legge comunitaria per il 2007) sul quale la Commissione Affari costituzionali del Senato, nella seduta del 6 giugno 2007, si espresse in senso contrario affermando che il testo avrebbe configurato «il conferimento al Governo in via permanente di una delega in sé perfetta, che solo apparentemente soddisfa i requisiti di cui all'articolo 76 della Costituzione, determinando uno spostamento di potestà legislativa in capo al Governo e a danno del Parlamento potenzialmente a tempo indeterminato, laddove invece l'articolo 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo in base a una legge di delegazione sia comunque a titolo precario e destinato ad esaurirsi entro un termine certo»;

alla luce delle criticità segnalate si invita, inoltre, la Commissione di merito a valutare approfonditamente anche le modalità di implementazione della «fase discendente» previste nel disegno di legge 2254, allo scopo di superare ogni forma di tipicità normativa e separatezza procedurale in sede di attuazione del diritto dell'Unione europea e di pervenire al pieno assorbimento degli atti di derivazione europea nel circuito ordinario di esame e approvazione parlamentare;

in relazione, infine, all'articolo 45 che individua una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero di aiuti di stato illegittimamente concessi, valuti la Commissione di merito l'opportunità della contemporanea vigenza con gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, e con l'articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 2011,

n. 150, recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha previsto che l'opposizione ai provvedimenti di recupero degli aiuti di Stato sia inserita tra i procedimenti regolati dal rito del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE N. 2646

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

Art. 2.

(Comitato interministeriale per gli affari europei)

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per le politiche europee. Ad esso partecipano il

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il processo di **partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione** degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi **e l'esercizio dei poteri** derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

Art. 2.

(Comitato interministeriale per gli affari europei)

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, **tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere**, opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per **gli**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Ministro degli affari esteri, **assistito dal Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o dal Rappresentante permanente aggiunto**, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM).

3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

affari europei. Ad esso partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, **il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale** e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno. **Su invito del presidente, possono assistere ai lavori il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o il Rappresentante permanente aggiunto.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.

4. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo **16**, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

6. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per **gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale** e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro per gli affari europei. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO II

PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO
ALLA DEFINIZIONE DELLA POLITICA
EUROPEA DELL'ITALIA E AL PRO-
CESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI
DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 3.

*(Consultazione e informazione
del Parlamento)*

1. Il Governo riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede di Unione europea.

2. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo illustra alle Camere la posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Su loro richiesta, esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea. Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

3. Il Governo informa tempestivamente i competenti organi parlamentari su iniziative o su questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 17, nell'ambito del Dipartimento per le politiche europee è individuato l'ufficio di Segreteria del CIAE.

CAPO II

PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO
ALLA DEFINIZIONE DELLA POLITICA
EUROPEA DELL'ITALIA E AL PRO-
CESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI
DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 3.

*(Consultazione e informazione
del Parlamento)*

Soppresso

1. Identico.

2. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.

4. Il Governo assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere, con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in merito agli atti, ai progetti di atti e ai documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito delle procedure di coordinamento delle politiche economiche, nonché ai fini della predisposizione dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della strategia per la crescita e l'occupazione.

5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

Art. 4.

(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea)

1. I progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, accompagnati, nei casi di particolare rilevanza, da una nota illustrativa della valutazione del Governo e dall'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il raccordo del Governo con il Parlamento e, in particolare, con le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna materia, ai fini del tempestivo ed efficace adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

5. *Identico.*

Art. 4.

(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea)

1. I progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per **gli affari europei**, contestualmente alla loro ricezione, accompagnati, nei casi di particolare rilevanza, da una nota illustrativa della valutazione del Governo e dall'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione, **con segnalazione degli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, del grado di priorità indicato per la loro trattazione.**

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** trasmette

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

alle Camere i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea, con le modalità di cui al comma 1.

3. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee, la nota illustrativa di cui al comma 1, in relazione ad altri atti o progetti di atti, anche di natura non normativa, trasmessi ai sensi del presente articolo.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15, assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale. A tal fine, entro venti giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo ai sensi del comma 1, l'amministrazione con competenza **istituzionale** prevalente nella materia elabora una relazione che dà conto dei seguenti elementi:

a) il rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e la conformità dello stesso ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

b) una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche;

c) l'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.

5. La relazione di cui al comma 4 del presente articolo è trasmessa tempe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alle Camere i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea, con le modalità di cui al comma 1.

3. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per **gli affari europei**, la nota illustrativa di cui al comma 1, in relazione ad altri atti o progetti di atti, anche di natura non normativa, trasmessi ai sensi del presente articolo.

4. **Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei** assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale. A tal fine, entro venti giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo ai sensi del comma 1, l'amministrazione con competenza prevalente nella materia elabora una relazione che dà conto dei seguenti elementi:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

5. La relazione di cui al comma 4 del presente articolo è trasmessa tempe-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15, per il successivo inoltro alle Camere, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali vigenti, predisposta sulla base di quanto previsto con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

(Atti di indirizzo delle Camere)

1. Sui progetti e sugli atti di cui all'articolo 4, nonché su ogni altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della presente legge, i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in relazione all'oggetto di tale posizione.

2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.

Art. 6.

(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 16, per il successivo inoltro alle Camere, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali vigenti, predisposta sulla base di quanto previsto con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

(Atti di indirizzo delle Camere)

1. *Identico.*

2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.

Art. 6.

(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Ciascuna Camera **ha facoltà di** esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il parere motivato che ciascuna Camera può inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è trasmesso contestualmente anche al Governo.

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al **Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**

2. Il parere motivato che ciascuna Camera **invia** ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è trasmesso contestualmente anche al Governo.

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al **Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**

Art. 7.

(Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al Protocollo n. 1, sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in base al Protocollo n. 2, sull'applicazione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(Riserva di esame parlamentare)

1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di atti di cui all'articolo 4, comma 1, può chiedere al Governo, informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. In tal caso il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui all'articolo 4, comma 1, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tal caso il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione, affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 22, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 23.

Art. 8.

(Riserva di esame parlamentare)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** comunica alle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Camere di aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

Art. 8.

(Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati)

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui all'articolo 48, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, nonché delle altre procedure di modifica semplificata di norme dei Trattati previste dal medesimo Trattato o dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo fornisce contestualmente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo.

2. Nel caso di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, l'adozione da parte dell'Italia della decisione prevista dal medesimo articolo è fatta con legge. Entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del Consiglio europeo della raccomandazione di cui al citato articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere un disegno di legge recante l'adozione della decisione, accompagnandolo con una relazione illustrativa che dà indicazione della portata e delle finalità della decisione di cui si propone l'adozione, nonché del suo impatto sull'ordinamento italiano.

3. Nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Camere di aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di **trenta** giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

Art. 9.

(Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. La decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere. Il Governo ne informa immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea.

4. Nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, l'approvazione di cui al comma 3 del presente articolo è data con legge. A questo fine, quando il Consiglio europeo adotta una decisione ai sensi del citato articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere, entro trenta giorni dall'adozione di tale decisione, un disegno di legge recante l'approvazione della stessa.

5. Nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la deliberazione delle Camere è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto dell'Unione europea alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell'Unione stessa. In caso di deliberazione negativa di entrambe le Camere, il Governo ne dà immediata comunicazione a tali istituzioni.

6. Il Governo informa tempestivamente le Camere sullo stato di approvazione delle decisioni di cui al presente articolo da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Art. 9.

(Meccanismo del freno d'emergenza)

1. In relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli articoli 48, secondo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. Nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la deliberazione delle Camere è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto dell'Unione europea alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell'Unione stessa. In caso di deliberazione negativa di entrambe le Camere, **esse ne danno** immediata comunicazione a tali istituzioni, **informando contestualmente il Governo.**

6. *Identico.*

Art. 10.

(Meccanismo del freno d'emergenza)

1. In relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli articoli 48, secondo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio europeo è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio medesimo ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, il rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio europeo è tenuto ad opporsi ad una decisione per specificati e vitali motivi di politica nazionale ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Governo trasmette tempestivamente alle Camere le proposte presentate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta trasmissione, il Governo può esprimere un voto favorevole sulle proposte anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

Art. 10.

(Relazioni annuali al Parlamento)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione che indica:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea** è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio **europeo**, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, **colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea** è tenuto ad opporsi ad una decisione per specificati e vitali motivi di politica nazionale ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.

3. *Identico.*

Art. 11.

(Relazioni annuali al Parlamento)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea **con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svoltisi in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione.** La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

c) la partecipazione dell'Italia alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;

d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;

e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea **e in generale** alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. **Nella relazione sono riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti.** La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

c) *identica;*

d) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 11.

(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:

a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 12.

(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei**, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.

3. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere le informazioni o i documenti relativi a tali atti.

4. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.

5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

Art. 12.

(Controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15, comunica alle Camere,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per **gli affari europei**, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.

3. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, **nonché, in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere**, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** comunica alle Camere le informazioni o i documenti relativi a tali atti.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

Art. 13.

(Controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia)

1. **Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei** comunica alle Camere, contestualmente alla rice-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Della comunicazione viene informato il Ministero con competenza **istituzionale** prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui al primo periodo.

2. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministero con competenza **istituzionale** prevalente è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento contestato con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applica il comma 5 dell'articolo 11.

Art. 13.

(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea)

1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province auto-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Della comunicazione viene informato il **Ministro** con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui al primo periodo.

2. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il **Ministro** con competenza prevalente è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento **o la violazione contestati** con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente **al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei**. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** informa senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applica il comma 5 dell'articolo **12**.

Art. 14.

(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate a carico del bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.

Art. 14.

(Nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea)

1. All'atto della proposta o della designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea e del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, il Presidente del Consiglio dei ministri ne informa le Camere. **Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica procedono all'audizione delle persone proposte o designate.**

2. Le informazioni di cui al comma 1 danno conto della procedura seguita per addivenire alla proposta o alla designazione del candidato, della sua rispondenza ai requisiti prescritti per l'esercizio della funzione dalle pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dei motivi che giustificano la candidatura secondo criteri di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(Nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea)

1. All'atto della proposta o della designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea, **del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle Regioni**, del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti e **delle Agenzie dell'Unione europea**, il Presidente del Consiglio dei ministri o **il Ministro per gli affari europei** ne informa le Camere.

2. **L'informativa** di cui al comma 1 **dà conto in particolare** della procedura seguita per addivenire alla proposta o alla designazione, **delle motivazioni della scelta, nonché del curriculum vitae delle persone proposte o designate.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

capacità professionale del candidato e degli eventuali incarichi dallo stesso svolti o in corso di svolgimento.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle proposte e alle designazioni volte alla conferma di persone in carica.

CAPO III

COORDINAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 15.

(Dipartimento per le politiche europee)

1. Le attività di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi di cui all'articolo 1 sono svolte dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che assume la denominazione di «Dipartimento per le politiche europee».

Art. 16.

(Comitato tecnico permanente per gli affari europei)

1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico permanente per gli affari europei, di seguito denominato «Comitato tecnico permanente», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche eu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni da parte delle persone di cui al comma 1, le competenti Commissioni parlamentari possono chiederne l'audizione.

4. Identico.

CAPO III

COORDINAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 16.

(Dipartimento per le politiche europee)

Identico

Art. 17.

(Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea)

1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico **di valutazione degli atti dell'Unione europea**, di seguito denominato «Comitato tecnico **di valutazione**», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ropee, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria per gli affari europei di cui all'articolo 17.

2. Il Comitato tecnico permanente coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico permanente, **in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea**, svolge le seguenti funzioni:

a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;

b) trasmette, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;

c) verifica, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.

3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico permanente abilitato a esprimere la posizione dell'amministrazione.

4. Nell'ambito del Comitato tecnico permanente sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal direttore della Segreteria per gli affari europei di cui all'articolo 17, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico permanente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le politiche europee, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria **del CIAE** di cui all'articolo **2, comma 9**.

2. Il Comitato tecnico **di valutazione** coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico **di valutazione** svolge le seguenti funzioni:

a) raccoglie, **in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea**, le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;

b) trasmette, **in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea**, le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;

c) verifica, in raccordo con **la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea**, l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.

3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico **di valutazione** abilitato a esprimere la posizione dell'amministrazione.

4. Nell'ambito del Comitato tecnico **di valutazione** sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal direttore della Segreteria **del CIAE** di cui all'articolo **2, comma 9**, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico **di valutazione**.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico permanente è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM. Le riunioni del Comitato tecnico permanente integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria per gli affari europei di cui all'articolo 17, d'intesa con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Alle riunioni del Comitato tecnico permanente partecipano, in qualità di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni.

7. Alle riunioni del Comitato tecnico permanente possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.

8. Il Comitato tecnico permanente consulta, quando necessario, la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea di cui all'articolo 50.

9. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico permanente sono disci-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico **di valutazione** è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM. Le riunioni del Comitato tecnico **di valutazione** integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria **del CIAE** di cui all'articolo **2, comma 9**, d'intesa con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Alle riunioni del Comitato tecnico **di valutazione** partecipano, in qualità di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni. **Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.**

7. Alle riunioni del Comitato tecnico **di valutazione** possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.

Soppresso

8. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione sono disci-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

plinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per le politiche europee e degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

10. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 17.

(Segreteria per gli affari europei)

1. **Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, le attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico permanente sono svolte dalla Segreteria per gli affari europei.**

2. **Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie di-**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

plinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta **del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri**, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

9. *Identico.*

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Per l'espletamento delle specifiche attività connesse alla partecipazione del Parlamento, delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, di cui agli articoli 4, 7, 10, 22, 24 e 26, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento per le politiche europee, può attivare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un contingente ulteriore di dieci unità di personale in posizione di comando, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale contingente è aggiuntivo e non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

4. Il personale in posizione di comando, di cui ai commi 2 e 3, è scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge.

5. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

per le politiche europee. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa.

Art. 18.

(Nuclei europei)

1. Al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o più nuclei europei.

2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge.

3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico permanente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea)

1. Al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o più nuclei **di valutazione degli atti dell'Unione europea.**

2. *Identico.*

3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di **valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

(Esperti nazionali distaccati)

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli Stati candidati all'adesione all'Unione. In particolare, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione, incluse le agenzie, in qualità di esperti nazionali distaccati, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

2. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - *(Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati)*. - 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:

a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(Esperti nazionali distaccati)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

«Art. 32. - *(Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati)*. - 1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;

b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;

c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee, d'intesa tra loro:

a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;

b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;

c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.

3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Ai fini di cui al comma 1, **la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri**, d'intesa tra loro:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

3. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica».

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le politiche europee, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo ed è determinato il contingente massimo di esperti nazionali distaccati.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE AUTONOME E DELLE AUTONOMIE LOCALI AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 20.

(Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di rac-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico*».

3. Con decreto del **Ministro per gli affari europei e del Ministro degli affari esteri**, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze **e per la pubblica amministrazione e la semplificazione**, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo ed è determinato il contingente massimo di esperti nazionali distaccati.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE AUTONOME E DELLE AUTONOMIE LOCALI AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 20.

(Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze delle regioni e delle province autonome;

b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;

c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 27 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 21.

(Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 21.

(Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'ANCI, del presidente dell'UPI o del presidente dell'UNCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

Art. 22.

(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.

2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'ANCI, del presidente dell'UPI o del presidente dell'UNCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

Art. 22.

(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per **gli affari europei**, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.

2. *Identico.*

3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, che ne danno contestuale comunicazione alle Camere.

4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro **trenta** giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per **gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.**

4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di **trenta** giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di **trenta** giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo **17**, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei**, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 23.

(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 6, i presidenti delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tramite la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, possono far pervenire ai Presidenti delle Camere le osservazioni delle rispettive assemblee in tempo utile per l'esame parlamentare.

Art. 24.

(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee assicura,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. *Identico.*

Art. 23.

(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 6, **le assemblee e i** consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire **alle** Camere le **loro** osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare **dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.**

Art. 24.

(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** assicura, per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei comuni, delle province e delle città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.

2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa. **Il Governo ne dà comunicazione alle Camere.**

3. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 16, comma 4, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può co-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei comuni, delle province e delle città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.

2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, **il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei** li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per **gli affari europei e alle Camere** e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

3. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo **17**, comma 4, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

munque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

Art. 25.

(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni sono indicati, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e, per le province e per i comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.

4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è comunicata dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

(Modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO V

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI SOCIALI E DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 26.

(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee assicura il più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico permanente nonché le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 4, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea.

3. Al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui la-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO V

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI SOCIALI E DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 26.

(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** assicura il più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico **di valutazione** nonché le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 4, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea.

3. Al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui la-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

CAPO VI

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA

Art. 27.

*(Legge di delegazione europea
e legge europea)*

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Confe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

CAPO VI

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA

Art. 27.

*(Legge di delegazione europea
e legge europea)*

1. *Identico.*

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Confe-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento.

5. Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 28, comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento.

6. Resta fermo, per i disegni di legge di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, quanto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei**, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento, **e recante i contenuti di cui all'articolo 28, comma 2.**

5. Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 28, comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei**, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento.

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

previsto all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

7. Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:

a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;

d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 33, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;

f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

Art. 28.

(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea)

1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 27, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.

2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:

a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa per il recepimento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. Nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura «secondo semestre», e recante i contenuti di cui all'articolo 28, comma 2. Per il disegno di legge di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7.

Art. 28.

(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa **volta esclusi-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mento delle direttive europee e delle decisioni quadro;

b) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 33;

c) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 31;

d) delega legislativa al Governo per l'attuazione di eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

e) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro **da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;**

***b)* disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;**

c) *identica;*

d) *identica;*

***e)* delega legislativa al Governo **limitata a quanto necessario per dare** attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;**

f) *identica;*

g) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

g) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) e d), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

h) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 29, commi 5 e 6.

3. La legge europea reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 38, comma 1, della presente legge.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disci-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) e e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

i) *identica*.

3. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo **39**, comma 1, della presente legge.

4. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

plina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.

5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 29.

(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)

1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza **istituzionale** prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

Art. 29.

(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)

1. *Identico.*

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per **gli affari europei** e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero il diverso termine previsto dal comma 4 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero **i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano** nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 38, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 31 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 38, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo **39**, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 31 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo **39**, comma 1.

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 30.

(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 29 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 30.

(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'ammini-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

strazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

d) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

e) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 29 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

f) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'uni-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

g) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

h) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Art. 31.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

h) identica;

i) identica.

Art. 31.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. *Identico.*

2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per **gli affari europei** e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri compe-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 29.

Art. 32.

(Deleghe per il recepimento di atti dell'Unione europea contenute in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale)

1. I decreti legislativi di recepimento o di attuazione di atti dell'Unione europea ovvero di modifica di disposizioni attuative dei medesimi, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale, sono adottati, nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza **istituzionale** prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento di direttive europee, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera **d**), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte **delle** competenti **Commissioni** parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 29.

Art. 32.

(Deleghe per il recepimento di atti dell'Unione europea contenute in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale)

1. I decreti legislativi di recepimento o di attuazione di atti dell'Unione europea ovvero di modifica di disposizioni attuative dei medesimi, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale, sono adottati, nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per **gli affari europei** e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 33.

(Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa)

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *b*), della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza **istituzionale** prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 33.

(Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa)

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *c*), della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per **gli affari europei** e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino al momento della loro adozione e si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore.

5. Ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2, le norme generali regolatrici della materia:

a) sono desunte dalle direttive europee da recepire, quando queste non consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione;

b) sono dettate dalla legge di delegazione europea, quando le direttive europee da recepire consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione.

6. La legge di delegazione europea individua in ogni caso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme vigenti da abrogare, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Con la medesima legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o per individuare le autorità pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina. La legge

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

provvede in ogni caso ove l'attuazione delle direttive comporti:

- a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
- b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

Art. 34.

(Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea)

1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

Art. 35.

(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 34.

(Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea)

1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione **al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei.**

Art. 35.

(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

Art. 36.

(Relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive europee)

1. Nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'Unione euro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

2. *Identico.*

Art. 36.

(Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea)

1. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale.

2. I disegni di legge di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni di delegazione legislativa, né altre disposizioni, anche omogenee per materia, che non siano in diretta correlazione con l'attuazione o l'applicazione dell'atto normativo in recepimento, salvo che la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.

Art. 37.

(Relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive europee)

1. Nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'Unione euro-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pea non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, chiede ai Ministri con competenza **istituzionale** prevalente nella materia le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo 37, comma 5.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce al Consiglio dei ministri ogni tre mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai Ministri interessati ai sensi del comma 1.

Art. 37.

(Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di loro compe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pea non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei**, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, chiede ai Ministri con competenza prevalente nella materia le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo **38**, comma 5.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** riferisce al Consiglio dei ministri **almeno** ogni tre mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai Ministri interessati ai sensi del comma 1.

Art. 38.

(Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 27, comma 7, lettera f).

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 38 della presente legge.

4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 33 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo **39** della presente legge.

4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 33 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per **gli affari europei**, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 27.

Art. 38.

(Poteri sostitutivi dello Stato)

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 27.

Art. 39.

(Poteri sostitutivi dello Stato)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nei casi di cui all'articolo 35, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni vigenti in materia.

CAPO VII CONTENZIOSO

Art. 39.

(Ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea)

1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono prese dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Nei casi di cui all'articolo 35, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni vigenti in materia.

CAPO VII CONTENZIOSO

Art. 40.

(Ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea)

1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono **adottate** dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Ministro per le politiche europee, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i Ministri interessati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee ne riferisce preventivamente al Consiglio dei ministri.

2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri.

3. Il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, conformemente all'articolo 8 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Camera che ha deliberato il ricorso sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 40.

(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ministro per **gli affari europei**, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i Ministri interessati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per **gli affari europei** ne riferisce preventivamente al Consiglio dei ministri.

2. *Identico.*

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei e il Ministro degli affari esteri nominano, quale agente del Governo italiano previsto dall'articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, un avvocato dello Stato, sentito l'Avvocato generale dello Stato.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 41.

(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 38 della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo **39** della presente legge.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO VIII
AIUTI DI STATO

Art. 41.

(Aiuti di Stato)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche in applicazione dell'articolo 40, comma 1, della presente legge.

Art. 42.

(Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato)

1. Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.

2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO VIII
AIUTI DI STATO

Art. 42.

(Aiuti di Stato)

1. **Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei**, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche in applicazione dell'articolo **41**, comma 1, della presente legge.

Art. 43.

(Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono essere disciplinate modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 43.

(Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)

1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.

4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svol-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 44.

(Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 45.

(Aiuti pubblici per calamità naturali)

1. Gli aiuti pubblici concessi, anche sotto forma di agevolazione fiscale, in ragione dei danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere concessi a soggetti che esercitano un'attività economica, nei limiti del 100 per cento del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, a condizione che:

a) l'area geografica nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri fra quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

b) vi sia prova che il danno, nelle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante, è conseguenza diretta dell'evento calamitoso;

c) l'aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorità, di livello statale, regionale o locale, non superi complessivamente l'ammontare del danno subito;

d) l'aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti del medesimo danno, provenienti da altre fonti, non superi complessivamente l'ammontare del danno, maggiorato dell'importo dell'eventuale premio assicurativo pagato per l'anno in corso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 44.

(Procedure di recupero)

1. La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, adottate in data

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, per la concessione di aiuti pubblici, sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia del decreto è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, la concessione di aiuti pubblici di cui al comma 1 è soggetta a previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. La concessione di aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al di fuori del regime previsto dal presente articolo, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

5. Il presente articolo non si applica al settore dell'agricoltura.

Art. 46.

(Procedure di recupero)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.

2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.

3. Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato.

4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.

Art. 45.

(*Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo*)

1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) l'esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 47.

(*Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo*)

1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 **del** decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-quater*) è aggiunta la seguente:

«*m-quinquies*) **gli atti e i provvedimenti adottati** in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z) è aggiunta la seguente:

«z-bis) le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso».

3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti al recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere *m-bis*) del comma 1 dell'articolo 119 e *z-bis*) del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 46.

(Ricorso giurisdizionale per violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

1. I provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono essere impugnati davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 **del** decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *z-quinquies*) è aggiunta la seguente:

«*z-sexies*) **le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso».**

3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti **all'esecuzione delle decisioni di** recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere *m-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 119 e *z-sexies*) del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 **del** decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 48.

(Ricorso giurisdizionale per violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 47.

(Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo)

1. Indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di Stato, il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fino a che vige l'obbligo di recupero ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

Art. 48.

(Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese)

1. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002.

2. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49.

(Parità di trattamento)

1. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 49.

(Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo)

Identico

Art. 50.

(Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese)

Identico

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51.

(Parità di trattamento)

1. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento **dei cittadini** garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea.

Art. 50.

(Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee opera la Commissione prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che è ridenominata «Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea». Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. La Commissione di cui al comma 1 consulta, quando necessario, il Comitato tecnico permanente.

Art. 51.

(Lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che è ridenominato «Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea». Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea.

Soppresso

Art. 52.

(Lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che è ridenominato «Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea». Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. **Il Comi-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee opera altresì il Nucleo della Guardia di finanza previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 1995, che è ridenominato «Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea» e che dipende funzionalmente dal Capo del medesimo Dipartimento.

Art. 52.

(Punti di contatto europei)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee:

a) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e provvede alle notifiche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010;

b) assolve i compiti di coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

c) gestisce il Centro SOLVIT per l'Italia.

Art. 53.

(Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri)

1. Sono fatti salvi le competenze e il coordinamento del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tato presenta annualmente una relazione al Parlamento.

2. *Identico.*

Art. 53.

(Punti di contatto europei)

Identico

Art. 54.

(Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

istituzionali, come disciplinate, in particolare, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 54.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 3, e all'articolo 44, comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 55.

(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della presente legge)

1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

Art. 56.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

Art. 57.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammini-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 55.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo **44**, comma 3, e all'articolo **46**, comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 56.

(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della presente legge)

Identico

Art. 57.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

Identico

Art. 58.

(Disposizioni finanziarie)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

strazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 58.

(Abrogazioni e modificazioni)

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- b) la legge 4 febbraio 2005, n. 11;
- c) l'articolo 42-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

2. Negli atti normativi vigenti, le parole: «Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche europee».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 59.

(Abrogazioni e modificazioni)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. All'articolo 3 della legge 22 aprile 2005, n. 69, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante per il Governo».

4. L'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 34, comma 8, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 2254

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARINARO ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione della decisione e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea, con riguardo rispettivamente all'esercizio delle prerogative e all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

2. Le prerogative di cui al comma 1 concernono:

a) il controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea;

b) la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà da parte degli atti legislativi dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) la partecipazione alla valutazione dell'attuazione delle politiche dell'Unione europea nel quadro dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai sensi degli articoli 70 e 71 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) la partecipazione alla valutazione delle attività di Eurojust e al controllo politico di Europol, ai sensi degli articoli 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

e) la facoltà di opposizione alle procedure di revisione semplificata dei Trattati,

ai sensi dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea;

f) la facoltà di opposizione al passaggio dalla procedura legislativa speciale a quella ordinaria nelle materie inerenti il diritto di famiglia che abbiano un'incidenza transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:

a) all'emanazione di ogni atto dell'Unione europea che vincoli la Repubblica ad adottare provvedimenti di attuazione;

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea;

c) all'adozione da parte del Parlamento di un parere motivato circa la mancata conformità al principio di sussidiarietà di un progetto di atto europeo, in relazione ai connessi obblighi di informazione verso i Parlamenti degli altri Stati dell'Unione europea.

4. Ai fini della presente legge, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia dell'Unione europea, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo ai sensi del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2.

*(Comitato interministeriale
per gli affari europei)*

1. Al fine di assicurare il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge

e garantire, in coordinamento con gli indirizzi espressi dalle Camere, la tempestività e l'efficacia dell'azione di Governo in sede di partecipazione dell'Italia alla formazione della decisione e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee. Al CIAE partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i rapporti con le regioni, gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno, il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea ovvero il Rappresentante permanente aggiunto. Il CIAE si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni seduta del Consiglio europeo.

2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, partecipano il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIAE assicura altresì il coordinamento con il Parlamento e con le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna materia, ai fini del tempestivo ed efficace esercizio delle prerogative e del compiuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

4. Allo scopo di assicurare in via ordinaria il monitoraggio del flusso e la valutazione tecnica degli atti e dei progetti di atti dell'U-

nione europea, presso ciascun Ministero è istituito il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea, con un dirigente responsabile. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIAE si avvale del comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ai sensi della presente legge, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato, composto dai dirigenti responsabili dei Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea di ciascun Ministero. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per i rapporti con le regioni, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di cui al presente comma sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche europee.

5. Il comitato tecnico di cui al comma 4 cura altresì le istruttorie ai fini della tempestiva trasmissione alle Camere delle informative e della relazione di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 3.

(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni e degli atti dell'Unione europea)

1. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere, e contestualmente alla loro ricezione sono assegnati alle Commis-

sioni parlamentari competenti per ciascuna materia e alle Commissioni Politiche dell'Unione europea, anche ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e dell'espressione del relativo parere motivato, secondo i termini e per le finalità previste dal Trattato sull'Unione europea. Il Governo può segnalare, motivandoli, gli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, il grado di priorità suggerito per la loro trattazione. Tra i progetti e gli atti di cui al presente comma sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea.

2. Per ciascuna Camera, nel caso in cui il parere espresso dalla Commissione parlamentare competente ovvero il parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, rechi riscontro della violazione del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, la questione è rimessa all'Assemblea che decide entro il termine utile previsto dal Trattato sull'Unione europea per l'invio del relativo parere ai Presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione europei. I pareri sono altresì sottoposti all'Assemblea ove ne faccia richiesta un terzo dei componenti della Commissione che li ha adottati.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, assicura alle Camere un'informazione costante, qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, con riguardo allo stato e alle prospettive dei negoziati, al programma e agli esiti delle eventuali consultazioni promosse con i soggetti interessati, nonché all'impatto sull'ordinamento interno.

4. Con separata relazione, trasmessa alle Camere entro quindici giorni dalla ricezione dei progetti di atti normativi, è resa una valutazione circa il fondamento della competenza normativa dell'Unione europea e il ri-

spetto dei principi di sussidiarietà e i proporzionalità da parte dei progetti stessi.

5. I pareri approvati dal Parlamento e inoltrati alle istituzioni europee vengono contestualmente inoltrati al Governo, nonché al Ministro per le politiche europee perché ne tenga opportuno conto nella definizione della posizione italiana.

6. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in ambito europeo e informa, altresì, i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

8. Sui progetti e sugli atti di cui al comma 1, i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.

Art. 4.

(Riserva di esame parlamentare)

1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di atti di cui al comma 1 dell'articolo 3, su richiesta della Commissione parlamentare competente per materia o della Commissione Politiche dell'Unione europea, può chiedere al Governo di apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, la riserva di esame parlamentare. A tal fine, il Presidente della stessa Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame parlamentare del progetto o atto, intendendosi per tale l'effettivo avvio della di-

scussione. In tal caso, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui al comma 1 dell'articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per le politiche europee, comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

Art. 5.

(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)

1. In attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità concordate in sede di Conferenza Stato Re-

gioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e garantiscano, comunque, l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie di competenza delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure da determinare con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I progetti e gli atti di cui all'articolo 3, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.

4. I Presidenti delle Camere trasmettono ai Consigli regionali e delle province autonome

di Trento e di Bolzano, contestualmente all'avvio del loro esame presso le Commissioni parlamentari, i progetti di atti legislativi sottoposti alla verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, comunicando il termine previsto per l'espressione del relativo parere parlamentare. Le osservazioni formulate dai Consigli regionali e dalle province autonome sono comunicate, non oltre il decimo giorno precedente al termine suddetto, ai Presidenti delle Camere e trasmesse alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché alle Commissioni Politiche dell'Unione europea.

5. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, trasmettono le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, nonché ai Presidenti delle Camere.

6. Qualora un progetto di atto normativo europeo riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

7. Nei casi di cui al comma 6, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. In

tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

8. Salvo il caso di cui al comma 6, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

9. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tra-

mite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in merito alle proposte e alle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

12. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce, altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

13. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

Art. 6.

(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi europei)

1. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 3, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di compe-

tenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse, le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 9 dell'articolo 5 gli esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

Art. 7.

(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea)

1. I Presidenti delle Camere assicurano la più ampia partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione eu-

ropea, promuovendo lo svolgimento di appositi programmi di audizioni presso le Commissioni parlamentari competenti, in sede di esame dei progetti e degli atti di cui all'articolo 3, comma 1, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 3, comma 1, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitate anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

Art. 8.

(Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea)

1. La rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea è posta alle dipendenze funzionali e sotto la direzione della Presidenza del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro degli affari esteri, in coordinamento con il Ministro per le politiche europee. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. La rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea coopera con il

CIAE ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2.

Art. 9.

(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i ventiquattro membri titolari e i ventiquattro membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;

b) province: 3 titolari e 7 supplenti;

c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.

3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma.

Art. 10.

(Nomina dei componenti italiani nell'ambito di istituzioni ed organismi dell'Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive

competenze, a proposte o designazioni di componenti italiani nell'ambito delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, devono richiedere il parere dei competenti organi parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti degli organi stessi.

2. Il parere di cui al comma 1 è obbligatoriamente acquisito ai fini:

a) delle proposte di designazione di componenti italiani della Commissione europea, di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea;

b) delle proposte di nomina di giudici ed avvocati generali italiani della Corte di giustizia e dei giudici del Tribunale di primo grado, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 253 e 254 del Trattato sul funzionamento dell'Unione;

c) delle proposte di nomina di membri italiani della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 286 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) delle designazioni di componenti del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per addivenire alla designazione o proposta, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, tenuto conto dei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione dalle pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. La richiesta di cui al comma 3 indica altresì il termine per l'espressione del parere parlamentare. Trascorso tale termine l'organo cui compete la proposta o la designa-

zione può provvedere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

5. Qualora il Governo ritenga di procedere a proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere sottoposta all'esame di una o entrambe le Camere, occorre acquisire un nuovo parere nel rispetto della procedura prevista nel presente articolo.

6. La procedura di cui al presente articolo si applica altresì per le proposte o le designazioni volte alla conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

7. La designazione dei componenti del Parlamento italiano nell'ambito degli organismi parlamentari dell'Unione europea è effettuata assicurando la rappresentanza delle istituzioni e dei Gruppi parlamentari.

Art. 11.

(Attuazione degli atti normativi dell'Unione europea)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno immediata attuazione agli atti normativi dell'Unione europea.

2. Ciascun provvedimento adottato dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione ad un atto normativo dell'Unione europea, nelle materie di propria competenza legislativa, deve recare nel titolo gli estremi identificativi dell'atto stesso.

3. Con riferimento a ciascun atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati,

presenta al Parlamento un apposito disegno di legge, recante le disposizioni occorrenti per darne attuazione o assicurarne l'applicazione. Salvo che la natura o la complessità della disciplina non ne rendano indispensabile il ricorso, sono precluse le disposizioni di delegazione legislativa, nonché le disposizioni, anche omogenee per materia, non strettamente riconducibili all'attuazione o all'applicazione dell'atto legislativo in recepimento.

4. Con le modalità e la tempestività di cui al comma 3, il Governo, attraverso l'esercizio specifico per ciascun atto o provvedimento dell'iniziativa legislativa, presenta al Parlamento i disegni di legge recanti rispettivamente:

a) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti legislativi dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) disposizioni che nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, disciplinano l'irrogazione di sanzioni penali per la violazione degli atti legislativi dell'Unione europea recepiti dalle regioni e dalle province autonome;

c) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione;

d) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di sentenze della Corte di giustizia relative all'Italia ovvero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica.

5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, il Governo può essere autorizzato ad attuare in via regolamentare e amministrativa gli atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, entro il 31 gennaio

di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri competenti per materia, presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'attuazione in via regolamentare e amministrativa degli atti normativi dell'Unione europea. Legge europea», di seguito denominato «Legge europea».

6. I regolamenti di cui al comma 5 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

7. I regolamenti di cui al comma 5 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. I regolamenti di cui al comma 5 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della legislazione dell'Unione europea intervenute sino al momento della loro adozione.

9. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, gli atti legislativi dell'Unione europea possono essere attuati con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche dei medesimi atti legislativi dell'Unione europea.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne tra-

smettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

11. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta alla Commissione bicamerale di cui all'articolo 12 una relazione con la quale:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) dà dettagliatamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

d) fornisce l'elenco degli atti legislativi dell'Unione europea da attuare per via regolamentare, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

Art. 12.

(Commissione bicamerale per la partecipazione del Parlamento alla formazione della decisione dell'Unione europea)

1. Ai fini del rafforzamento della cooperazione tra le Camere, in funzione dell'efficace, tempestiva e coerente partecipazione del Parlamento nazionale alla decisione dell'Unione europea, è istituita la «Commissione bicamerale per la partecipazione del Parlamento alla formazione della decisione dell'Unione europea», di seguito denominata «Commissione bicamerale», con la funzione di:

a) monitorare il flusso degli atti normativi dell'Unione europea, valutandone ambiti di applicazione e impatto potenziale sull'ordinamento nazionale, ai fini dell'orientamento e della promozione dell'iniziativa legislativa, governativa e parlamentare, per l'attuazione e l'applicazione degli atti stessi;

b) monitorare lo stato delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica e censire le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento, ai fini dell'orientamento e della promozione dell'iniziativa legislativa, governativa e parlamentare, per l'esecuzione delle sentenze ovvero per l'adeguamento dell'ordinamento interno;

c) promuovere, anche sulla base dei pareri eventualmente resi dalle Commissioni parlamentari di merito, l'attivazione del Governo ai fini dell'impugnazione innanzi alla Corte di giustizia degli atti legislativi europei per violazione del principio di sussidiarietà,

ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) attivare l'eventuale procedura di opposizione del Parlamento alla procedura di revisione semplificata dei Trattati;

e) in caso di convocazione di una Convenzione per la modifica dei Trattati, nominare la rappresentanza del Parlamento nazionale;

f) procedere alla nomina della rappresentanza del Parlamento italiano nell'ambito degli organismi parlamentari dell'Unione europea.

2. La Commissione bicamerale è composta da dieci senatori e da dieci deputati, rispettivamente designati dai Presidenti delle due Camere in modo da dare rappresentanza proporzionale ai Gruppi parlamentari. Sono membri di diritto i Presidenti delle Commissioni Politiche dell'Unione europea e il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il Presidente è eletto dalla Commissione tra i suoi membri.

3. In relazione alle materie o agli atti trattati, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione bicamerale i deputati appartenenti alla delegazione nazionale del Parlamento europeo, e i Presidenti di Consigli regionali, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4. La segreteria della Commissione bicamerale è assicurata, congiuntamente, dagli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 13.

(Ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea)

1. Qualora una delle Camere deliberi, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sul funziona-

mento dell'Unione europea, un ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, il Governo provvede alla presentazione del ricorso, nei termini previsti dall'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. A seguito della proposizione del ricorso di cui al comma 1, il Governo assicura il pieno e costante coinvolgimento delle Camere in tutte le fasi e gli atti del giudizio.

3. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle regioni o delle province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle regioni e delle province autonome.

Art. 14.

(Procedura di revisione semplificata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono alle Camere una tempestiva informazione sulle iniziative assunte dal Consiglio europeo ai fini della procedura di revisione semplificata in base al primo o al secondo comma del paragrafo 7 dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea.

2. Qualora, entro trenta giorni dalla trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, le Camere approvino atti di indirizzo in merito alle iniziative di cui al primo o al secondo comma del paragrafo 7 del citato articolo 48 del Trattato sull'Unione europea, il Governo assicura che il voto dell'I-

talia in sede di Consiglio europeo sia coerente con gli indirizzi stabiliti dalle Camere.

Art. 15.

(Relazioni annuali al Parlamento)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, allo Spazio di giustizia, libertà e sicurezza e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo europeo con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi europei e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica europea, su gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;

d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Governo presenta alle Camere la relazione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, circa lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza.

3. Entro il 31 luglio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni dell'Unione europea. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui al presente articolo anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

Art. 16.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 11-bis, 12, 15 e 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

